



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.1.2008
COM(2008) 37 definitivo

2008/0021 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della
navigazione interna**

(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna³. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato II, parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 76/135/CEE e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ☒ 71 ☒,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,
considerando quanto segue:



- (1) La direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna⁴, è stata modificata in modo sostanziale⁵. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10. Direttiva modificata dalla direttiva 78/1016/CEE (GU L 349 del 13.12.1978, pag. 31).

⁵ V. allegato II, parte A.

↓ 76/135/CEE considerando (1)
(adattato)

- (2) Per migliorare la sicurezza della navigazione interna nella Comunità, è utile attuare il riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi di detta navigazione.

↓ 76/135/CEE considerando (2)

- (3) È necessario determinare in quali circostanze e a quali condizioni gli Stati membri sono autorizzati a interrompere la navigazione di una nave.

↓ 2006/87/CE considerando 10
(adattato)

- (4) È necessario che le misure previste dalla presente direttiva siano applicabili alle navi escluse dalla direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio⁶ .

↓

- (5) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

↓ 76/135/CEE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 21 della direttiva 2006/87/CE la presente direttiva si applica alle navi adibite al trasporto di merci nelle idrovie interne, con peso morto pari o superiore a 20 tonnellate, e

a) di lunghezza pari o superiore a 20 metri;

b) oppure per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m³.

⁶ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall'accordo relativo al trasporto di sostanze pericolose sul Reno (ADNR).

↓ 76/135/CEE

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano, ove necessario, le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità.

Tuttavia, uno Stato membro può non applicare la presente direttiva alle navi che non lasciano le idrovie interne del suo territorio.

2. L'attestato di navigabilità è rilasciato dallo Stato membro nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di immatricolazione o, in mancanza, dallo Stato membro in cui è domiciliato il proprietario della nave. Ciascuno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di rilasciare attestati di navigabilità per navi sfruttate da propri cittadini. Gli Stati membri possono delegare i loro poteri a organismi autorizzati.

↓ 76/135/CEE (adattato)

3. Gli attestati di navigabilità devono essere redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità, recare almeno le indicazioni di cui all'allegato I e usare il sistema di numerazione ivi precisato.

↓ 76/135/CEE

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi 3, 4, 5 e 6, ogni Stato membro riconosce, ai fini della navigazione nelle sue idrovie interne, la validità degli attestati di navigabilità rilasciati da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 2 come se li avesse esso stesso rilasciati.

2. Il paragrafo 1 può applicarsi solo se la data del rilascio o dell'ultimo rinnovo dell'attestato non risale a più di cinque anni e a condizione che non sia scaduto il periodo di validità.

Il certificato rilasciato ai sensi del regolamento di visita delle navi del Reno è ammesso come prova ai sensi dei paragrafi 3 e 5 per tutto il tempo in cui è valido.

3. Gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento di visita delle navi del Reno. Come prova essi possono esigere il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma.

4. Qualora le navi trasportino sostanze pericolose ai sensi dell'ADNR, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel medesimo accordo. Come prova essi possono esigere il documento d'autorizzazione previsto da detto accordo.

5. Le navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le idrovie interne esistenti nella Comunità. Il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma, può servire come prova che tali requisiti sono soddisfatti.

I requisiti speciali prescritti per il trasporto delle sostanze pericolose sono considerati soddisfatti in tutte le idrovie della Comunità allorché le navi si conformano ai requisiti dell'ADNR. Tale conformità è provata dal documento d'autorizzazione di cui al paragrafo 4.

↓ 76/135/CEE (adattato)

6. Gli Stati membri possono esigere che nelle loro vie navigabili a carattere marittimo vengano soddisfatti requisiti addizionali equivalenti a quelli che devono soddisfare le loro navi nazionali. Gli Stati membri notificano le loro vie navigabili a carattere marittimo alla Commissione, che ne stabilisce l'elenco, tenendo conto delle indicazioni che le saranno trasmesse dagli Stati membri.

↓ 76/135/CEE

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro può sospendere la validità dell'attestato di navigabilità da esso rilasciato.

2. Ciascuno Stato membro può, qualora dal controllo risulti che una nave si trova in condizioni tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante, interrompere la navigazione fino a quando i difetti constatati non siano eliminati. Lo stesso provvedimento può essere adottato quando risulti che la nave o il suo equipaggiamento non soddisfano i requisiti indicati, secondo i casi, nell'attestato di navigabilità o negli altri documenti di cui all'articolo 3.

↓ 76/135/CEE (adattato)

3. Lo Stato membro che ha interrotto la navigazione di una nave o ha manifestato l'intenzione di interromperla, qualora non fossero eliminati i difetti constatati, comunica i motivi della decisione che ha preso o che eventualmente prenderà alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l'attestato di navigabilità o gli altri documenti di cui all'articolo 3.

4. Qualunque decisione di interruzione della navigazione presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva deve essere motivata in modo preciso. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei termini entro i quali le si può adire.




Articolo 5

La direttiva 76/135/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

 76/135/CEE art. 8

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Indicazioni minime negli attestati

⊗ (di cui all'articolo 2, paragrafo 3) ⊗

Esistono tre gruppi di indicazioni:

- I. obbligatoria: senza segni particolari
 - II. obbligatoria se applicabile: (x)
 - III. utile ma facoltativa: (+)
1. Autorità o organismo autorizzato che provvede al rilascio del documento
 2. a) Denominazione del documento
b) (+) Numero del documento
 3. Stato che provvede al rilascio del documento
 4. Nome e domicilio del proprietario della nave
 5. Nome della nave
 6. (x) Luogo e numero di immatricolazione
 7. (x) Porto di immatricolazione
 8. (+) Tipo di nave
 9. (+) Utilizzazione
 10. Principali caratteristiche:
 - a) lunghezza fuoritutto in metri,
 - b) larghezza fuoritutto in metri,
 - c) profondità sotto la linea di galleggiamento al massimo pescaggio, in metri.
 11. (x) Peso morto, in tonnellate, o dislocamento al massimo pescaggio, in metri cubi
 12. (x) Indicazioni di stazza

13. (x) Numero massimo autorizzato di passeggeri
 14. (x) Massima potenza dei motori di propulsione in CV o kW
 15. Bordo o bordi liberi minimi, in centimetri
 16.
 - a) Dichiarazione: la nave sopra indicata è riconosciuta atta alla navigazione
 - b) (x) Condizioni richieste per la navigabilità
 - c) (x) Restrizioni alla navigazione
 17.
 - a) Data di scadenza
 - b) Data di rilascio
 18. Timbro e firma dell'autorità o dell'organismo autorizzato che provvede al rilascio dell'attestato.
-



ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata e relativa modificazione
(di cui all'articolo 5)

Direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10)

Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio (GU L 349 del 13.12.1978, pag. 31)

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 5)

Direttiva	Termine di attuazione
76/135/CEE	19 gennaio 1977
78/1016/CEE	24 novembre 1978

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 76/135/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, alinea e lettera a)	Articolo 1, primo comma, alinea
Articolo 1, lettera b)	—
—	Articolo 1, primo comma, lettere a) e b)
Articolo 1, ultima frase	Articolo 1, secondo comma
Articoli 2, 3 e 4	Articoli 2, 3 e 4
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7	—
—	Articolo 5
—	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III